

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

Alle tutte le Aziende Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: Comunicazione periodiche liquidazioni IVA.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi IVA devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle liquidazioni periodiche effettuate con cadenza trimestrale. Con l’inserimento del nuovo art. 21-*bis*, D.L. n. 78/2010, il decreto fiscale ([D.L. n. 193/2016](#)) ha previsto tale nuovo adempimento comunicativo in capo ai contribuenti.

In particolare, secondo quanto previsto dalla nuova disposizione, i soggetti passivi - che liquidino l’IVA con cadenza mensile ovvero trimestrale - sono tenuti a comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate sia nel caso in cui dalla liquidazione periodica emerga un credito sia in quello in cui emerga un debito. Sono esonerati da tale adempimento soltanto i contribuenti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale IVA o ad effettuare le liquidazioni periodiche.

Le scadenze previste per tale adempimento sono le seguenti:

- I° trimestre: entro il 31 maggio 2017. Proroga ufficiosa in attesa di pubblicazione in gazzetta **al 15 giugno**;
- II° trimestre: entro il 16 settembre 2017;
- II° trimestre entro il 30 novembre 2017;
- IV° trimestre entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo, per cui 28 o 29 febbraio 2018.

Per questo nuovo e inaspettato adempimento per cui abbiamo già dovuto acquistare nuove licenze software e adeguare i gestionali sarà fatturato per ogni scadenza un compenso forfettario di euro 20,00 oltre iva prevista per legge.

Le **sanzioni 2017** per i contribuenti che omettono la **comunicazione trimestrale IVA**, o la trasmettono in modo infedele o incompleta di qualche fattura o dato, sono:

- Omessa o ritardata trasmissione dei dati relativi ad ogni fattura: sanzione minimo 2 euro per fattura ad un massimo di 1.000 euro a trimestre ¹
- Omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche: sanzione minimo 500 euro a massimo 2.000 euro ²

Vi inviamo pertanto a consegnarci tempestivamente tutti i documenti contabili relativi ai corrispettivi/fatture di vendita e/o fatture d'acquisto in tempo utile per permetterci di effettuare le dovute registrazioni contabili per ottemperare ai sopraindicati adempimenti contabili.

Cordiali saluti.

LO STUDIO 92 sas

¹ La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

² La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.